CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI GERENZAGO, PORTALBERA E ARENA PO (PV) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno nove del mese di dicembre tra

- ✓ **il Comune di Gerenzago (PV),** C.F **00493730188** (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, Abramo Marinoni;
- ✓ **il Comune di Portalbera (PV),** C.F. **84000830186** (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, Pierluigi Bruni;
- ✓ **il Comune di Arena Po (PV),** C.F. **84000500185** (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, Alessandro Belforti;

si conviene e si stipula quanto segue;

VISTO il decreto della Prefettura –UTG- di Milano- Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia n. 232 in data 4 ottobre 2019 avente ad oggetto : Recesso del Comune di Inverno e Monteleone (PV) dalla convenzione di segreteria tra i Comuni di Gerenzago, Inverno e Monteleone, Portalbera e Arena Po (PV) e successivi;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale di **GERENZAGO** , con delibera di **C.C. n. 29 del 30.11.2019**, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione comunale di **PORTALBERA**, con delibera di **C.C. n. 36 del 25.11.2019**, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione comunale di **ARENA PO**, con delibera di **C.C. n. 44 del 28.11.2019**, dichiarata immediatamente eseguibile;

hanno deciso di disciplinare lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 in coerenza con il sopracitato decreto prefettizio;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Gerenzago, Portalbera e Arena Po, tutti di Classe IV e tutti appartenenti alla provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Gerenzago (PV) assume la veste di Comune capo convenzione, svolgendone il ruolo dal punto di vista giuridico e per l'onere del trattamento economico del Segretario Comunale.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di decorrenza individuata dal sopra citato decreto e pertanto la durata è dal 04.10.2019 al 31.12.2019.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Gerenzago (PV), sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni associati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

In sede di prima applicazione il segretario della convenzione è il segretario già individuato dal Comune di Gerenzago con riferimento alla convenzione di segreteria sciolta tra i comuni di Gerenzago, Inverno e Monteleone, Portalbera e Arena Po, salvo accettazione da parte dello stesso.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Gerenzago (PV) sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei tre Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Gerenzago (PV) si farà carico di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato .

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

a) 39,34 % a carico del Comune di Gerenzago;

b) 32,33 % a carico del Comune di Portalbera;

c) 28,33 % a carico del Comune di Arena Po;

Le stesse, in deroga all'art. 10 comma 1, possono essere modificate in accordo tra i sindaci.

Il Comune di Gerenzago -Capo-convenzione comunicherà agli altri Comuni associati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel periodo precedente. Gli altri Comuni associati provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA -

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall' ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall' ex Agenzia.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 15% oppure al 25% della retribuzione complessiva in godimento, in base alla durata superiore ai 60 giorni, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i tre Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di GERENZAGO (PV) _____

Comune di PORTALBERA (PV) _____

Comune di ARENA PO (PV) _____